# CAMERA DEI DEPUTATI N. **5029-A**

# RELAZIONE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

**(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)**

(Relatore: **SBARBATI**)

SUL

# DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE E DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

**(BERLINGUER)**

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

**(CIAMPI)**

—

Interventi nel settore della formazione nelle arti musicali, visive e coreutiche

*Presentato il 25 giugno 1998*

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il presente disegno di legge intende perseguire alcuni specifici obiettivi che interessano il settore della formazione artistica in raccordo con la riforma della Accademie e dei Conservatori.

Il disegno di legge si muove su alcune concrete linee di intervento per dare ai giovani la possibilità di acquisire, nel loro itinerario scolastico, anche un tipo di formazione specifica – soprattutto quella nelle discipline musicali – attualmente di esclusiva pertinenza di canali formativi spiccatamente settoriali rispetto a quelli propri dell'istruzione secondaria e che risente della mancanza di una base di cultura e preparazione generale tale da consentire anche il passaggio agli altri indirizzi di studi. In proposito è da ricordare che la riforma delle accademie e dei conservatori, di cui s'è detto, rinvia la disciplina della formazione musicale e coreutica nelle fasce dell'istruzione secondaria alla legge di riordino dei cicli scolastici. In presenza dell'accresciuta richiesta di fruizione della cultura musicale da parte di fasce sempre più estese di utenza, sono ormai maturi i tempi per inquadrare più organicamente, in un contesto ordinamentale più generale, i risultati della sperimentazione fin qui realizzata nel settore. Occorre perciò assicurare una formazione musicale e coreutica che concorra sì alla definizione e realizzazione del progetto educativo e metodologico-didattico complessivo del segmento d'istruzione nel quale è collocata, ma che abbia anche una valenza funzionale e prodromica agli studi musicali e coreutici di livello superiore.

Altra linea di intervento della presente iniziativa è quella di valorizzare la funzione delle istituzioni che svolgono attività di alta formazione, promozione, ricerca e sviluppo nel settore delle arti visive e musicali.

Per questo si prende in considerazione la situazione del conservatorio di musica « Gioacchino Rossini » di Pesaro, situazione caratterizzata dal particolare assetto della proprietà della sede del conservatorio stesso e dal regime delle competenze passive delle relative spese di funzionamento del conservatorio.

Il disegno di legge consta di 3 articoli.

L'articolo 1 prevede l'attivazione, a decorrere dall'anno 1999-2000, nella scuola media e negli istituti di istruzione secondaria superiore, di corsi ad indirizzo musicale e coreutico, che assorbiranno e sostituiranno le analoghe iniziative sperimentali attualmente in corso. Conseguentemente si provvederà a ridefinire, con le modalità previste dal vigente ordinamento e cioè con regolamenti ministeriali, i piani di studio e gli orari delle materie d'insegnamento nel rispetto dei principi di autonomia didattica e organizzativa di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59. In particolare, poi, per quanto concerne la scuola media, si prevede la revisione delle classi di concorso in modo da costituire le cattedre per gli insegnamenti musicali, nel cui ambito sarà ricondotto l'insegnamento strumentale attualmente impartito in via sperimentale. In tale contesto appare opportuno evitare di disperdere il patrimonio di esperienza didattica acquisito dai docenti reclutati secondo le disposizioni che hanno disciplinato i corsi sperimentali (decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 febbraio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 3 maggio 1996) che hanno svolto l'insegnamento dei corsi medesimi. Si prevede

quindi per tali docenti, con il possesso del requisito di servizio attualmente richiesto per l'ammissione ai concorsi per soli titoli in base alle norme vigenti, del diploma di conservatorio e dell'abilitazione all'insegnamento di educazione musicale nella scuola media, un concorso speciale per titoli ai fini dell'assegnazione delle cattedre disponibili nella fase di prima applicazione della legge. Quanto ai corsi e agli indirizzi da attivare negli istituti di istruzione secondaria superiore si è adottata la soluzione di affidare i relativi insegnamenti a docenti da assumere con rapporto di lavoro a tempo determinato. Tale scelta è correlata alla necessità di disporre di un congruo periodo di tempo per valutare l'efficacia e l'organizzazione dei nuovi corsi ed indirizzi e quindi calibrare oculatamente il fabbisogno di personale docente di ruolo, evitando di precostituire rigidità che impediscano poi la messa a punto del sistema. È prevista inoltre l'emanazione di un decreto interministeriale (Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e ministro della pubblica istruzione) per assicurare il raccordo tra la formazione scolastica e quella di grado universitario. È evidente che il superamento dell'esame di Stato conclusivo del ciclo di istruzione secondaria superiore dà titolo agli studenti che abbiano seguito i predetti corsi ad accedere all'istruzione universitaria, secondo quanto previsto dalle norme vigenti (articolo 191, comma 5 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297).

L'articolo 2 prevede il sostegno finanziario, volto a valorizzare l'opera degli istituti ed enti che, operando sia all'esterno che all'interno del sistema, per così dire, istituzionale, di formazione nel settore delle arti musicali e visive, svolgono anch'essi una funzione altrettanto formativa in senso ampio, con risultati generalmente riconosciuti ed apprezzati. I criteri per l'individuazione dei predetti istituti ed enti destinatari dei contributi saranno determinati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Lo stesso articolo 2, infine, detta alcune disposizioni che riguardano il conservatorio di musica « Gioacchino Rossini » di Pesaro. Tale istituto è nato nel 1940 ed è derivato dalla trasformazione dell'omonimo liceo musicale pareggiato, funzionante in quella città, in virtù della convenzione stipulata tra il comune di Pesaro e lo Stato ed approvata con regio decreto 12 dicembre 1940, n. 1996, in attuazione della legge 30 novembre 1939, n. 1968. Il liceo era stato fondato con l'eredità a tal fine lasciata al comune di Pesaro da Gioacchino Rossini ed eretto in ente morale con regio decreto 211 giugno 1869, n. 5164.

Per effetto della convenzione di statizzazione sono dunque nati, nel 1940, dall'unico organismo « ente morale liceo Musicale Rossini »:

*a)* il conservatorio di musica « G. Rossini »;

*b)* l'ente denominato « Fondazione Rossini »; con i fini e gli obblighi stabiliti nella stessa convenzione.

Si tratta di due istituzioni, autonome l'una dall'altra, che perseguono scopi diversi, con diverse risorse finanziarie: la prima, con fine di istruzione musicale, è incardinata nel sistema scolastico; la seconda, con il fine di « esaltare la figura e la memoria del grande Maestro pesarese ».

E la convenzione del 1940, nel momento stesso in cui statizzava il liceo musicale, stabiliva gli obblighi reciproci a carico dei due soggetti, Fondazione e conservatorio ( e cioè lo Stato), che avrebbero dovuto garantire il funzionamento dell'istituto. In particolare, gli obblighi a carico della Fondazione erano quelli di mettere gratuitamente a disposizione del conservatorio la sede, già utilizzata dal liceo musicale, di proprietà della Fondazione stessa, e tutto il materiale mobiliare già in dotazione del soppresso liceo (strumenti, libri, mobili e suppellettili), e sempre di proprietà della Fondazione. Inoltre erano sancite a carico della Fondazione le spese per così dire, « di esercizio », della sede, e cioè quelle « di manutenzione ordinaria e straordinaria, di illuminazione e di riscal-

damento dei locali, nonché quelle relative all'acqua potabile e all'assicurazione contro gli incendi ». Le limitate disponibilità finanziarie da un lato e le spese via via crescenti dei servizi da fornire al conservatorio hanno reso tuttavia sempre più insostenibili, per la Fondazione, gli obblighi sanciti dalla convenzione del 1940.

Un elemento di novità è intervenuto con la legge 11 gennaio 1996, n. 23, e successive modificazioni, che, in un riassetto generale delle competenze passive in ordine alla fornitura e gestione dei locali scolastici ha posto a carico delle province quelle concernenti gli edifici sede dei conservatori di musica. La stessa legge ha poi dettato una serie di disposizioni aventi ad oggetto il trasferimento degli immobili e dei relativi oneri di gestione, e delle corrispondenti risorse, dall'ente obbligato in precedenza a quello competente a seguito del riassetto di cui si è detto, prevedendo la stipulazione di apposite convenzioni per la disciplina dei rapporti tra gli enti interessati e demandando ad appositi decreti ministeriali la determinazione delle risorse da trasferire. Peraltro, nel caso di immobili appartenenti a soggetti diversi dai comuni, dallo Stato e dalle istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica, la legge prevede che i rapporti conseguenti all'uso degli edifici sono regolati con apposita convenzione tra gli enti interessati. E tale è il caso del conservatorio « Gioacchino Rossini » la cui sede, come già si è detto, è di proprietà della omonima Fondazione.

Per il caso in questione, quindi, per la regolazione dei rapporti conseguenti all'uso, da parte del conservatorio, dell'edificio di proprietà della Fondazione « Rossini », dovrà intervenire una nuova convenzione tra gli enti interessati, in particolare lo Stato, la Fondazione e la provincia. La relativa stipulazione, però, non può aver luogo perché la provincia di Pesaro, per poter sostenere gli oneri che ne deriverebbero a suo carico, ha bisogno di risorse aggiuntive alle proprie disponibilità di bilancio. Né tali risorse possono esserle trasferite dalla Fondazione, che già si dibatte nelle difficoltà finanziarie derivanti dagli obblighi a suo carico sanciti dalla convenzione del 1940. In tale specifica situazione, di oggettiva difficoltà, e non superabile con gli strumenti e le modalità applicative previste dalla legge n. 23 del 1996 – e che peraltro rischia di compromettere la stessa possibilità di funzionamento del conservatorio – l'unica alternativa praticabile è quella di assicurare un sostegno finanziario alla provincia di Pesaro, in modo che essa possa assumersi gli oneri posti ora dalla legge a suo carico. Del problema si è invero già fatto carico il Parlamento, in sede di esame della legge finanziaria 1998, allorché è stato approvato un apposito emendamento che ha introdotto, tra le nuove finalizzazioni dell'accantonamento relativo alla pubblica istruzione, (tabella A), quella per il funzionamento del conservatorio « G. Rossini ». Le norme che si propongono al riguardo costituiscono, pertanto, la fonte sostanziale necessaria per la concreta utilizzazione dello specifico accantonamento già preordinato nella legge finanziaria. Si prevede, quindi, nell'articolo 2 del presente provvedimento, la concessione di un contributo di lire 500 milioni annue a decorrere dall'anno 1999 nonché di lire 150 milioni per gli anni 1999 e 2000 per esigenze di funzionamento, di cui 50 milioni per il conservatorio di Fermo già sede distaccata del « Rossini ».

L'articolo 3 concerne le norme di copertura finanziaria per cui agli oneri derivanti dai due articoli della legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

SBARBATI, *Relatore*.

## PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente osservazione:*

1) all'articolo 2, comma 2-*ter,* si segnala l'opportunità di riformulare la norma, nel senso di prevedere che il parere delle Commissioni parlamentari competenti, ivi previsto, sia espresso non tanto sull'elenco degli istituti ed enti non statali assegnatari dei contributi, quanto piuttosto sullo schema di decreto ministeriale, adottato ai sensi del comma 2, nel cui ambito dovrebbero essere contenuti l'elenco degli istituti stessi, o quanto meno, come prevede espressamente la norma, i criteri per la loro individuazione.

---

## PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

il comma 3-*bis* dell'articolo 2, che comporta un nuovo onere per il bilancio dello Stato privo della necessaria copertura finanziaria, sia soppresso, ovvero, in alternativa, dotato di idonea copertura finanziaria;

l'articolo 3, recante la clausola di copertura finanziaria complessiva degli oneri derivanti dal provvedimento, sia modificato allo scopo di tenere conto dell'incremento dell'onere relativo all'attuazione dell'articolo 1, rispetto a quello attualmente previsto, derivante dall'entrata a regime, a decorrere dal 1° giugno 1999, dei nuovi trattamenti economici derivanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola per l'anno 1998-1999;

il medesimo articolo 3 sia ulteriormente modificato, ove necessario, allo scopo di tenere conto dell'eventuale ulteriore incremento di onere relativo all'attuazione dell'articolo 1 derivante dalle modifiche

apportate a tale articolo dalla Commissione di merito, i cui effetti finanziari devono essere verificati con precisione, anche, se del caso, mediante la richiesta di una relazione tecnica sugli effetti finanziari integrativa di quella presentata dal Governo con riferimento al testo originario del disegno di legge.

---

## PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione:*

sia soppresso il comma 3 dell'articolo 1 e, conseguentemente, all'attivazione dei corsi di cui al comma 1 del medesimo articolo si provveda mediante l'istituzione di apposite classi di concorso.

---

| TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE | TESTO DELLA COMMISSIONE |
|---|---|
| — | — |
| ART. 1. | ART. 1. |
| *(Attivazione di corsi e indirizzi musicali e coreutici nella scuola secondaria).* | *(Attivazione di corsi **ad indirizzo musicale e coreutico** nella scuola secondaria).* |
| 1. Nella scuola media e negli istituti di istruzione secondaria superiore sono attivati, a decorrere dall'anno scolastico l998-1999, corsi e indirizzi musicali e coreutici, previa ridefinizione dei piani di studio e degli orari delle materie di insegnamento con le modalità previste dall'articolo 205 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e in modo da assicurare un'offerta formativa distribuita su tutto il territorio nazionale. I predetti corsi e indirizzi assorbono le analoghe iniziative in atto, a carattere sperimentale, nella scuola media, negli istituti di istruzione secondaria superiore e nei conservatori di musica. I corsi ed indirizzi coreutici sono attivati tenuto conto dell'offerta formativa di livello superiore. | 1. **A decorrere dall'anno scolastico 1999-2000, sono attivati corsi ad indirizzo coreutico nella scuola media e ad indirizzo musicale e coreutico negli istituti di istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, previa ridefinizione degli orari e dei programmi di insegnamento con le modalità previste dall'articolo 205 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nel rispetto dei principi di autonomia didattica e organizzativa di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e in modo da assicurare un'offerta formativa distribuita su tutto il territorio nazionale. I predetti corsi assorbono le analoghe iniziative in atto, a carattere sperimentale, negli istituti di istruzione secondaria superiore e nei conservatori di musica. I corsi ad indirizzo coreutico nonché quelli ad indirizzo musicale nella scuola media ricondotti ad ordinamento a norma dell'articolo 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sono attivati tenuto conto in via prioritaria dell'offerta formativa di livello superiore.** |
| **2. Il Ministro della pubblica istruzione, previa attivazione, per la scuola media, della procedura di cui all'articolo 405 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, bandisce un concorso speciale per titoli per l'assegnazione delle cattedre disponibili per gli insegnamenti musicali nella fase di prima applicazione delle presenti disposizioni, riservato al personale docente che ha svolto l'insegnamento nelle iniziative sperimentali in atto nella scuola media per almeno trecentosessanta giorni, anche non continuativi, nell'ultimo triennio, e in possesso del diploma di conservatorio e dell'abilitazione all'insegnamento dell'educazione** | *Soppresso.* |

| | |
|---|---|
| **musicale nella scuola media. Le cattedre sono assegnate salvaguardando, per quanto possibile, la continuità didattica nell'insegnamento svolto dai vincitori del concorso.** | |
| 3. Fino all'approvazione della legge quadro in materia di riordino dei cicli scolastici, all'insegnamento nei corsi **e indirizzi** di cui al comma 1, da attivare negli istituti di istruzione secondaria superiore, si provvede con personale assunto con rapporto a tempo determinato, in possesso del corrispondente diploma di conservatorio. Analogamente si provvede per l'assunzione del personale docente nei corsi coreutici da attivare nella scuola media. | **2.** Fino all'approvazione della legge quadro in materia di riordino dei cicli scolastici, all'insegnamento nei corsi di cui al comma 1, da attivare negli istituti di istruzione secondaria superiore, si provvede con personale assunto con rapporto a tempo determinato, in possesso del corrispondente diploma di conservatorio **nonché di specifici titoli artistici, professionali e didattici.** Analogamente si provvede per l'assunzione del personale docente nei corsi **ad indirizzo coreutico** da attivare nella scuola media. **Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, stabilisce le tipologie, le aree degli strumenti musicali insegnati, i programmi, gli orari, le prove d'esame e l'articolazione delle cattedre, provvedendo anche all'istituzione di una specifica classe di concorso per l'insegnamento di uno strumento musicale, musica d'insieme, teoria, solfeggio e dettato musicale.** |
| 4. Per la fruizione degli spazi necessari allo svolgimento dei corsi e indirizzi di cui al comma 1 e il reperimento dei relativi strumenti e attrezzature didattiche l'istituzione scolastica interessata stipula, ove necessario, un'apposita convenzione con il conservatorio di musica più vicino. | **3.** *Identico*. |
| 5. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono stabilite le norme per la prosecuzione degli studi musicali e coreutici per gli alunni che hanno seguito i corsi e indirizzi di cui al comma 1. | **4.** *Identico*. |
| ART. 2. | ART. 2. |
| *(Interventi di sostegno di istituti ed enti).* | *(Interventi di sostegno di istituti ed enti).* |
| 1. Per sostenere gli istituti ed enti non statali che svolgono attività di alta formazione, promozione, ricerca e sviluppo nel settore delle arti visive e musicali è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni **1998**, 1999 e 2000. | 1. Per sostenere gli istituti ed enti non statali che svolgono attività di alta formazione, promozione, ricerca e sviluppo nel settore delle arti visive e musicali è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000. |

2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con l'Autorità di governo competente in materia di spettacolo, sono stabiliti i criteri per l'individuazione degli istituti ed enti destinatari dei contributi e per l'assegnazione dei contributi stessi, con priorità per gli istituti ed enti di riconosciuta rilevanza in ambito nazionale e internazionale, per quelli funzionanti in ambiti territoriali dove non esiste una corrispondente offerta formativa statale e per quelli che integrino la medesima offerta formativa.

3. Al fine di assicurare il funzionamento del conservatorio di musica « G. Rossini » di Pesaro, è assegnato alla provincia di Pesaro e Urbino un contributo **di lire 418 milioni per l'anno 1998 e** di lire 500 milioni annue, a decorrere dall'anno 1999, per le spese di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b),* della legge 11 gennaio 1996, n. 23, e ad integrazione delle somme occorrenti per le altre spese già previste dall'articolo 8 della convenzione annessa al regio decreto 12 dicembre 1940, n. 1996. Le disponibilità eventualmente eccedenti, alla fine di ogni esercizio, gli oneri predetti possono essere destinate, nell'esercizio successivo, a spese per lavori di restauro dell'edificio e di conservazione dei beni mobili, di proprietà della « Fondazione Gioacchino Rossini » di Pesaro.

2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con **il Ministro per i beni e le attività culturali,** sono stabiliti i criteri per l'individuazione degli istituti ed enti destinatari dei contributi e per l'assegnazione dei contributi stessi, con priorità per gli istituti ed enti di riconosciuta rilevanza in ambito nazionale e internazionale, per quelli funzionanti in ambiti territoriali dove non esiste una corrispondente offerta formativa statale e per quelli che integrino la medesima offerta formativa. **Lo schema di decreto ministeriale di cui al presente comma è trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere delle competenti Commissioni.**

**3. La mancata utilizzazione del contributo statale da parte degli enti ed istituti di cui al comma 1 entro un anno dalla erogazione comporta la immediata decadenza dallo stesso.**

**4.** Al fine di assicurare il funzionamento del conservatorio di musica « G. Rossini » di Pesaro, è assegnato alla provincia di Pesaro e Urbino un contributo di lire 500 milioni annue, a decorrere dall'anno 1999, per le spese di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b),* della legge 11 gennaio 1996, n. 23, e ad integrazione delle somme occorrenti per le altre spese già previste dall'articolo 8 della convenzione annessa al regio decreto 12 dicembre 1940, n. 1996. Le disponibilità eventualmente eccedenti, alla fine di ogni esercizio, gli oneri predetti possono essere destinate, nell'esercizio successivo, a spese per lavori di restauro dell'edificio e di conservazione dei beni mobili, di proprietà della « Fondazione Gioacchino Rossini » di Pesaro.

**5. È disposta per urgenti esigenze di funzionamento a favore del conservatorio di musica « G. Rossini » di Pesaro l'erogazione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000. Tali fondi saranno finalizzati alla promozione e allo sviluppo delle arti musicali nonché alla informatizzazione delle biblioteche del conservatorio stesso. Per ciascuno degli anni indicati, lire 50 milioni sono riservate al conservatorio statale di Fermo, già sede distaccata del conservatorio « G. Rossini ».**

4. La « Fondazione Giacchino Rossini », la provincia di Pesaro e Urbino e il Ministero della pubblica istruzione disciplinano, con apposita convenzione, tutti i rapporti conseguenti all'assegnazione in uso al conservatorio di musica « G. Rossini », per il suo funzionamento amministrativo e didattico, dei beni di cui al comma 3. Dalla data di stipulazione della predetta convenzione cessa di avere efficacia la convenzione di cui al comma 3.

ART. 3.

*(Norma di copertura).*

1. All'onere derivante dall'articolo 1, valutato in lire 35 miliardi annue a decorrere dal 1998, ed all'onere di cui all'articolo 2, comma 1, pari a lire 5 miliardi, per ciascuno degli anni **1998**, 1999 e 2000, nonché a quello relativo all'articolo 2, comma 3, pari **a lire 418 milioni, per l'anno finanziario 1998, e** a lire 500 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**6.** La « Fondazione Giacchino Rossini », la provincia di Pesaro e Urbino e il Ministero della pubblica istruzione disciplinano, con apposita convenzione, tutti i rapporti conseguenti all'assegnazione in uso al conservatorio di musica « G. Rossini », per il suo funzionamento amministrativo e didattico, dei beni di cui al comma **4.** Dalla data di stipulazione della predetta convenzione cessa di avere efficacia la convenzione di cui al comma **4.**

ART. 3.

*(Norma di copertura).*

1. All'onere derivante dall'articolo 1, valutato in lire 35 miliardi **e 734 milioni** annue a decorrere dal **1999,** ed all'onere di cui all'articolo 2, comma 1, pari a lire 5 miliardi, per ciascuno degli anni 1999 e 2000, nonché a quello relativo all'articolo 2, comma **4,** pari a lire 500 milioni annue a decorrere dal 1999, **e comma 5, pari a lire 150 milioni per gli anni 1999 e 2000,** si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale **1999-2001,** nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario **1999,** allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

2. *Identico*.

PAGINA BIANCA

DDL13-5029A
Lire 500